



## **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL  
DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

**ADOTTATO CON D.C.C. N. 26 DEL 14.07.2003**

# INDICE

## **TITOLO I** – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

<u>PARTE I</u> - <i>PREMESSA</i>	pag. 4
Articolo 1 – Definizioni	" 4
<u>PARTE II</u> - <i>REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</i>	pag. 4
Articolo 2 – Sistema autorizzatorio	" 4
Articolo 3 – Disponibilità dei posteggi	" 4
Articolo 4 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	" 5
Articolo 5 – Accesso alla documentazione	" 5
Articolo 6 – Autorizzazioni di tipo a)	" 5
Articolo 7 – Autorizzazioni di tipo b)	" 6
Articolo 8 – Registro per le autorizzazioni	" 6
<u>PARTE III</u> – <i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	pag. 7
Articolo 9 – Autorizzazioni temporanee	" 7
Articolo 10 – Vendita senza autorizzazione	" 7

## **TITOLO II** – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

<u>PARTE I</u> – <i>GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</i>	pag. 8
Articolo 11 – Orario di mercato	" 8
Articolo 12 – Modalità di accesso degli operatori	" 8
Articolo 13 – Circolazione pedonale e veicolare	" 8
<u>PARTE II</u> – <i>REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</i>	pag. 8
Articolo 14 – Concessione del posteggio	" 8
Articolo 15 – Subingresso nel posteggio	" 9
Articolo 16 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	" 9
Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	" 10
Articolo 18 – Registro degli operatori sui mercati	" 10
Articolo 19 – Modalità di registrazione	" 10
Articolo 20 – Decadenza della concessione di posteggio	" 11
Articolo 21 – Rinuncia della concessione di posteggio	" 11
<u>PARTE III</u> – <i>MODALITA' DI VENDITA</i>	pag.12
Articolo 22 – Obblighi dei venditori	" 12
Articolo 23 – Attrezzature di vendita	" 12
Articolo 24 – Collocamento delle derrate	" 12
Articolo 25 – Divieti di vendita	" 12
Articolo 26 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	" 13
Articolo 27 – Atti dannosi agli impianti del mercato	" 13
Articolo 28 – Utilizzazione dell'energia elettrica	" 13
Articolo 29 – Furti, danneggiamenti e incendi	" 13
<u>PARTE IV</u> – <i>ORGANI DI CONTROLLO</i>	pag.13
Articolo 30 – Preposti alla vigilanza	" 13
Articolo 31 – Delegati di mercato	" 13
<u>PARTE V</u> – <i>NORME FINALI</i>	pag.14
Articolo 32 – Norme finali	" 14
Articolo 33 – Tasse e tributi comunali	" 14
Articolo 34 – Sanzioni	" 14

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

**1.** Agli effetti delle presenti norme, per "D. Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Criteri regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "Piano di programmazione" la Delibera del Consiglio Comunale del 26 ottobre 2001, n. 45, Esame ed approvazione piano di programmazione del commercio su area pubblica; per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

PARTE II – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 2 – Sistema autorizzatorio

- 1.** Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il responsabile del Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni.
- 2.** Il responsabile del Servizio o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 e successive modifiche ed integrazioni ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uso riservati sull'area di mercato.
- 3.** Il responsabile del Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persone giuridiche.

Articolo 3 – Disponibilità dei posteggi

- 1.** Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio a cadenza settimanale e mensile del commercio su area pubblica, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni entro sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata.
- 2.** Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
  - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
  - l'elenco dei posteggi disponibili;
  - il numero che li identifica;
  - le dimensioni e la superficie;
  - il settore merceologico di appartenenza ;
  - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
  - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

**3.** Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

**4.** Ai sensi del disposto della D.G.R. 17 dicembre 2001 , n. 86-4861 - capitolo V, sezione II, capo II, n. 2, lett. b) - il Comune ha la facoltà di dotarsi di norme di procedimento integrative diverse.

#### Articolo 4 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

**1.** Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

**2.** La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

**3.** Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

**4.** I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

**5.** Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

**6.** Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

**7.** Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

**8.** L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

#### Articolo 5 – Accesso alla documentazione

**1.** I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente il procedimento secondo le procedure della L. 241/90 e ss.mm.ii..

**2.** Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento oppure alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.

**3.** Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

#### Articolo 6 – Autorizzazioni di tipo a)

**1.** Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

**2.** L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle

zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

**3.** Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

**4.** Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- la denominazione dell'area mercatale;
- il numero del posteggio;
- il settore o i settori merceologici;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98.

**5.** In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

**6.** La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.

#### Articolo 7 – Autorizzazioni di tipo b)

**1.** L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

**2.** L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

**3.** Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32–2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

**4.** La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

**5.** L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

#### Articolo 8 - Registro per le autorizzazioni

**1.** Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predispone una apposita forma di registrazione per ciascun tipo di autorizzazione in cui vengono annotati:

- n. e data del rilascio;
- nome e cognome del titolare;
- numero del posteggio assegnato all'operatore e relativa superficie;
- settore merceologico oggetto dell'autorizzazione

#### PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 9 – Autorizzazioni temporanee

**1.** Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

**2.** Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

- 3.** La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4.** La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
- 5.** La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della presente normativa, per quanto applicabili.
- 6.** E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

#### Articolo 10 – Vendita senza autorizzazione

- 1.** Nei confronti di chi esercita il commercio su area pubblica senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
- 2.** Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

## TITOLO II

### REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

#### PARTE I – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

##### Articolo 11 – Orario di mercato

- 1.** L'orario di vendita del mercato è così articolato:
  - mercato del mercoledì: ore 07.30 alle ore 13.00;
  - mercato del sabato: ore 07.30 alle ore 13.00.
- 2.** Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite, rispettando la raccolta differenziata.
- 3.** Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
- 4.** Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12.30 sia per il mercato del mercoledì che per il mercato del sabato, pena il conteggio dell'assenza.
- 5.** Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato o posticipato.  
Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

##### Articolo 12 – Modalità di accesso degli operatori

- 1.** I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata agli atti del Comune, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.  
Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

##### Articolo 13 – Circolazione veicolare

- 1.** Dalle ore 06.30 alle ore 14.00 del mercoledì e del sabato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

- 2.** È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
- 3.** I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## PARTE II – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

### Articolo 14 – Concessione del posteggio

- 1.** Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2.** La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
- 3.** La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
- 4.** La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
- 5.** Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

### Articolo 15 – Subingresso nel posteggio

- 1.** Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

### Articolo 16 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- 1.** I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- 2.** I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
- 3.** L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, non appena concluso il computo delle presenze.
- 4.** Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
  - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese (già registro delle ditte);
  - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
- 5.** L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 6.** Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale.
- 7.** Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

- 8.** Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- 9.** Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- 10.** Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- 11.** Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
- 12.** I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 13, comma 1.
- 13.** Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
- 14.** La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 15.** Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo viene differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extralimentare. Nell'ambito dei singoli settori viene riconosciuta la precedenza all'operatore che tratti tipologie di prodotti al momento mancanti sull'area mercatale. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
- 16.** Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
- 17.** Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

#### Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

- 1.** In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto, a cura del Comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
- 2.** A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
- 3.** L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
- 4.** L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

#### Articolo 18 – Registro degli operatori sui mercati

- 1.** Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
- 2.** L'originale dei registri di cui al comma precedente, unitamente a copia della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.



**3.** Tali registri, suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- la tipologia merceologica consentita;
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

#### Articolo 19 – Modalità di registrazione

**1.** Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 30 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 11, comma 1.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

**3.** Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

**4.** In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

**5.** L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

**6.** Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

**7.** Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Polizia Municipale.

**8.** Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

**9.** Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

**10.** Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

**11.** In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

#### Articolo 20 – Decadenza dalla concessione di posteggio

**1.** Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 30 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 18.

**2.** Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Municipale invierà apposita nota scritta all'Ufficio Commercio

che provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

**3.** Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.

#### Articolo 21 – Rinuncia alla concessione di posteggio

**1.** La concessione di posteggio può cessare per rinuncia del titolare.

**2.** La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

### PARTE III – MODALITÀ DI VENDITA

#### Articolo 22 – Obblighi dei venditori

**1.** I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

**2.** I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

**3.** I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su area pubblica con relativa concessione di posteggio, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei loro compiti istituzionali.

**4.** Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

**5.** I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

**6.** Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

#### Articolo 23 – Attrezzature di vendita

**1.** Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.

**2.** Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

**3.** È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

**4.** Gli operatori del commercio su area pubblica che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

#### Articolo 24 – Collocamento delle derrate

**1.** Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

**2.** Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,00.

**3.** L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

#### Articolo 25 - Divieti di vendita

- 1.** È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2.** Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3.** A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita prodotti non contemplati nella autorizzazione e prodotti non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
- 4.** In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
- 5.** E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi a quanto stabilito dalla ordinanza 3 marzo 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
- 6.** La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 327/80.

#### Articolo 26 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1.** Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
- 2.** E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3.** La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

#### Articolo 27 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1.** I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2.** E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

#### Articolo 28 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

- 1.** E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2.** Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
- 3.** Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia ovvero di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

#### Articolo 29 – Furti, danneggiamenti e incendi.

- 1.** L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti, danneggiamenti e incendi che si verificassero nei mercati.

### PARTE IV – ORGANI DI CONTROLLO

#### Articolo 30 – Preposti alla Vigilanza.

- 1.** Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale dell'Ufficio Tecnico comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

**2.** In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:

- sovrintendere alla formazione, alla sospensione ed al trasferimento temporanei nonché allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente regolamento.

Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comando di Polizia Municipale dispone la sospensione od il trasferimento temporanei del mercato con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento, da comunicarsi ai delegati del mercato di cui trattasi.

#### Articolo 31 - Delegati di Mercato

- 1.** Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere un massimo di 2 (due) delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extralimentare.
- 2.** E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
- 3.** I delegati hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato e l'Ufficio Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 4.** La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso.

### PARTE V – NORME FINALI

#### Articolo 32 – Norme finali

- 1.** Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alla normativa nel tempo vigente.

#### Articolo 33 – Tasse e tributi comunali

- 1.** Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
- 2.** Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, appartenente al Comando di Polizia Municipale, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

#### Articolo 34 - Sanzioni.

- 1.** Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
- 2.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
- 3.** In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4.** Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.